

**CRUI**Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

ADESIONE AL CONTRATTO CRUI
per l'ACCESSO ALLA FORNITURA TRIENNALE DI SOLUZIONI SOFTWARE E
SERVIZI DI OPENAI – CIG [B63A338AAD]

Tra

CRUI, piazza Rondanini, 48, 00186 Roma, C.F. 97476030586, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, prof. ssa Giovanna Iannantuoni

e

Inserire denominazione dell'Ente, Inserire l'indirizzo sede legale, Inserire codice fiscale dell'Ente, nella persona di Inserire nome e cognome del firmatario avente titolo, di seguito indicata come "Ente",

si premette quanto segue.

- a) Visto l'accordo di adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici al quale l'Ente ha dato adesione;
- b) Ciascun Ente, nell'ambito della propria autonomia, utilizza le soluzioni software ed i servizi di Open AI, o ha scelto di utilizzarli, perché ritenuti i più idonei alle proprie necessità.
- c) Ciascun Ente ha condotto le valutazioni comparative tecniche ed economiche come prescritto per le pubbliche Amministrazioni.
- d) Le soluzioni software ed i servizi di Open AI sono acquistabili attraverso il contratto stipulato tra CRUI e Open AI Ireland Limited.
- e) La CRUI, anche considerate le richieste pervenute dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca, ha condotto e concluso una lunga e articolata trattativa con OpenAI Ireland Limited finalizzata alla stipula di un unico contratto nazionale (**Allegato 1 – Contratto CRUI-OPENAI**), che prevedesse condizioni dedicate ed utilizzabili in esclusiva tramite CRUI, per l'acquisto delle soluzioni software e dei servizi in oggetto che comprendono:
 - ChatGPT Edu Services
 - API Services
 - Additional training & support services

Le caratteristiche dei vari elementi che costituiscono il contratto sono riportate nella documentazione reperibile per gli Enti nell'area riservata.

1. L'attività negoziale della CRUI, in qualità di Stazione appaltante per il sistema universitario e della ricerca, ha riguardato l'acquisizione centralizzata delle soluzioni software e dei servizi "ChatGPT Edu" e "OpenAI API Enterprise". Open AI garantisce la piena conformità al GDPR, l'esclusione dell'uso dei dati a fini di addestramento dei modelli, elevate garanzie di sicurezza informatica e funzionalità amministrative avanzate per il controllo e la gestione degli utenti. Gli Enti aderenti beneficiano dell'accesso alla versione più performante di

ChatGPT, con funzionalità multimodali illimitate (inclusi DALL-E, Voice, Browsing, Data Analysis), supporto dedicato da parte di OpenAI, formazione tecnica e strategica e possibilità di sviluppare applicazioni educative personalizzate tramite API.

2. Le soluzioni software ed i servizi di OpenAI non sono presenti in nessuna convenzione attivata da CONSIP S.p.a. che, comunque, non prevederebbe listini di tipo Educational a cui ha accesso il Sistema universitario, della ricerca, delle Aziende ospedaliere universitarie, e delle Accademie;
 3. Le condizioni relative ai servizi proposti tramite contratto CRUI non sono reperibili altrimenti e non sono acquistabili altrimenti con le medesime caratteristiche;
 4. I contratti eventualmente presenti nelle Centrali di Committenza per le Pubbliche Amministrazioni non beneficiano delle condizioni specificatamente approvate da Open AI stessa per il contratto CRUI dedicato al sistema universitario e della ricerca;
- f) Il Contratto e le condizioni dello stesso hanno durata di n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione del “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” e sono stati determinati all’esito di una procedura negoziata regolata dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i ;
- g) L’operatore economico **Open AI Ireland Limited** ha presentato un’offerta (**Allegato 2 – Offerta Economica OpenAI**) con le seguenti caratteristiche, valide a partire dal quantitativo minimo di 20.000 sottoscrizioni ed in base ad un tasso di cambio Euro/Dollaro fissato al momento della stipula del contratto:

Aggregate Volume Tiers	OpenAI License Price	% Discount	CRUI Discounted Price (EUR)*
20,000 (min)	\$ 25	52%	€ 11,11
20,001 – 40,000	\$ 25	67%	€ 7,05
40,001 – 70,000	\$ 25	68%	€ 6,84
70,001 – 200,000	\$ 25	70%	€ 6,41

A seguito degli esiti della rilevazione sottomessa dalla CRUI agli Enti, si è determinato che la fascia di prezzo di partenza è quella compresa tra 20.001 e 40.000 utenti;

- h) Revisione annuale del prezzo e possibilità di variazione delle percentuali di sconto applicate, in base al volume ordinato;
- i) Pagamento su base annuale;
- j) Possibilità di incrementare il numero delle licenze in corrispondenza di 4 finestre annuali, in base ad un calendario comunicato dalla CRUI, con un ordine minimo per ciascun Ente pari al 10% del personale, comunque non inferiore a 50 licenze;

- k) L'Ente, nella propria autonomia, ritiene conveniente aderire al Contratto definito tra CRUI e Open AI Ireland Limited;
- l) Nell'eventualità in cui l'Ente aderente abbia necessità di chiarimenti relativi alle caratteristiche e/o modalità di erogazione dei servizi da ordinare, l'Operatore economico interloquirà direttamente con l'Ente stesso.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente adesione.
2. L'Ente ha preso atto del contratto sottoscritto da CRUI nell'interesse dell'intero sistema dell'Istruzione e della Ricerca, contratto che l'Ente dichiara di ben conoscere.
3. L'Ente avendo inoltre preso atto del contratto, intende aderirvi e, a tal fine, dà espressa autorizzazione alla CRUI ad effettuare l'ordine all'operatore economico.
4. Al fine di consentire di effettuare alle scadenze pattuite i pagamenti dovuti, l'Ente s'impegna ad effettuare un bonifico a favore della CRUI, su queste coordinate bancarie: **IBAN: IT71L0200805181000107003914**, intestato a CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE – CRUI, dell'importo definito a seguito della procedura di gara, tenuto conto dei quantitativi richiesti entro e non oltre 30 gg dalla data della nota di debito emessa dalla CRUI. Nel bonifico dovrà essere riportato, oltre al codice CIG **B63A338AAD**, anche il numero della nota di debito corrispondente. La CRUI emetterà le note di debito per tutti i servizi che verranno richiesti.
Qualora, nell'ambito delle prestazioni previste dal contratto d'appalto, un Ente aderente dichiarasse esplicitamente di godere dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ovvero fosse soggetto ad un diverso regime fiscale ai sensi della normativa vigente (per tutto o per una singola parte di ciascun ordinativo), il Fornitore emetterà direttamente la fattura nei confronti dell'Ente previa comunicazione da parte della CRUI.
5. In caso di ritardato pagamento, verranno addebitate le eventuali penali applicate dal fornitore a norma del contratto di cui sopra;
6. La CRUI emetterà per la prima annualità nel mese d'ingresso al contratto, una nota di debito per la quota parte di spese dell'Ente. Successivamente e con cadenza annuale la CRUI emetterà le restanti note di debito;
7. Dopo l'adesione al Contratto CRUI, le fasi dell'acquisizione sono:
 - a) L'Ente compila e sottoscrive il modulo "Richiesta soluzioni software e servizi OpenAI", disponibile nell'Area riservata ICT della CRUI;

- b) CRUI elabora le richieste dei vari Enti e le invia al Fornitore;
 - c) Il Fornitore acquisisce il benestare a procedere da CRUI ed evade la richiesta.
8. Scaduti i termini di pagamento delle note di debito e fintanto che la situazione non sarà regolarizzata, la CRUI non potrà accettare nuove richieste sui contratti in essere;
9. OpenAI si impegna a evadere le richieste della CRUI entro il termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio. Alla luce delle complessità amministrative dovute alla molteplicità di account separati da implementare per ciascun Ente aderente, in alcuni casi tale termine potrà essere ragionevolmente prorogato.
10. Per ogni richiesta di cui all'Allegato 3, l'Ente dovrà fornire alla CRUI i seguenti dettagli: Indirizzo di spedizione (Shipping Address), Responsabile IT (IT Workspace Owner), Responsabile Amministrativo (Project Owner) e numero di licenze da attivare.
11. L'Ente, consapevole del fatto che gli impegni indicati nel contratto sono stati sottoscritti dalla CRUI per conto delle Università Italiane, Aziende Ospedaliere Universitarie, Enti di Ricerca e delle Accademie e in particolare anche nell'interesse di esso stesso, si impegna a rispettare tutti gli obblighi indicati nel contratto.
12. Riepilogo delle azioni per gli Enti che aderiscono:
- a. Nell'area riservata agli Enti che partecipano all'area ICT della CRUI, è disponibile tutta la documentazione necessaria per l'adesione con i seguenti allegati:
 - **Allegato 1** – Contratto CRUI-OpenAI;
 - **Allegato 2** – Offerta Economica OpenAI;
 - **Allegato 3** – Richiesta soluzioni software e servizi OpenAI e Comunicazione referenti del contratto
 - b. l'Ente trasmette alla CRUI tramite PEC compilati e firmati digitalmente (segreteria.crui@pec.it) la presente adesione, l'Allegato 3 – “*Richiesta soluzioni software e servizi OpenAI e Comunicazione referenti del contratto*”; nello stesso invio tramite PEC dovranno essere inseriti (per presa visione e accettazione) gli altri allegati (che NON necessitano di compilazione o firma digitale);
 - la CRUI restituisce all'Ente la copia dell'adesione controfirmata digitalmente;
 - la CRUI elabora le richieste pervenute in formato elettronico dagli Enti e fa l'ordine a OpenAI;
 - la CRUI Ricevuta la fattura dal fornitore emette la nota di debito nei confronti dell'Ente;

- l'Ente, entro 30 gg dalla nota di debito, provvede al pagamento a favore della CRUI indicando nella causale, oltre al codice CIG **B63A338AAD**, anche il numero della nota di debito corrispondente per il pagamento inerente ai prodotti ordinati;
 - La CRUI, ricevuti i pagamenti da parte degli Enti effettua il bonifico complessivo a Open AI.
13. Si precisa inoltre che il contratto potrà essere sottoscritto nuovamente, se necessario, alle nuove condizioni che saranno oggetto dell'attività negoziale della CRUI.
14. OpenAI, nella fornitura di soluzioni software e servizi oggetto del contratto, agisce come Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Le Università e gli Enti aderenti sono Titolari del trattamento.
15. La CRUI agisce in qualità di Stazione appaltante per le Università e gli Enti aderenti all'Area ICT della CRUI, mantenendo il ruolo di coordinamento nella gestione del rapporto con OpenAI.
16. OpenAI potrà agire come Titolare autonomo qualora tratti dati personali per finalità diverse da quelle definite nel contratto, previa comunicazione scritta ai Titolari del trattamento.
17. Il trattamento dei dati personali da parte di OpenAI è disciplinato dal DPA disponibile al seguente link: <https://openai.com/policies/data-processing-addendum/>. Il DPA, ancorché non materialmente, è da considerarsi allegato alla presente adesione e ne costituisce parte integrante. In caso di conflitto tra le disposizioni del contratto e quelle del DPA, prevarranno le disposizioni che garantiscono un livello di protezione più elevato per gli interessati, nel rispetto del GDPR e delle normative applicabili.
18. Le Università e gli Enti aderenti al contratto CRUI/OpenAI, in quanto Titolari del trattamento, si impegnano a:
- procedere autonomamente all'esecuzione formale del DPA con OpenAI, mediante la funzione: "Execute Data Processing Agreement", disponibile al termine del documento riportato al seguente link: <https://openai.com/policies/data-processing-addendum/>.
 - informare adeguatamente gli interessati circa le finalità e modalità del trattamento dei loro dati personali nell'utilizzo di quanto oggetto del contratto;
 - assicurarsi che i dati personali trattati siano pertinenti e aggiornati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati;
 - verificare che l'utilizzo delle soluzioni software e dei servizi di OpenAI avvenga nel rispetto delle normative vigenti con particolare attenzione alla sicurezza dei dati trattati.
19. OpenAI potrà avvalersi di sub-responsabili (Sub-processors) per il trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto nel DPA. L'elenco aggiornato dei Sub-processors è disponibile al seguente link: <https://openai.com/policies/sub-processor-list/>.
20. Al termine del contratto o su richiesta della CRUI e/o delle Università ed Enti aderenti al presente contratto (Titolari), OpenAI dovrà cancellare o restituire tutti i dati personali trattati per conto dei Titolari, salvo l'eventuale conservazione necessaria per adempiere a obblighi di legge, in conformità a quanto previsto nel DPA di OpenAI.

21. Gli Enti aderenti al contratto avranno il diritto di verificare la conformità di OpenAI agli obblighi di protezione dei dati personali, mediante audit o richieste di informazioni documentate. OpenAI si impegna a collaborare e a fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità al GDPR.
22. OpenAI sarà responsabile per qualsiasi violazione della normativa sulla protezione dei dati derivante da un trattamento illecito o non conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
23. Le Università e gli Enti aderenti al presente contratto saranno responsabili per violazioni derivanti da negligenza, omissioni o uso improprio di quanto oggetto del contratto.
24. Rientra nella responsabilità di ciascun Titolare, in base alle attività di trattamento affidate al Fornitore, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ai trattamenti effettuati. La responsabilità di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate rimane in capo a ciascun Titolare del trattamento.

La presente adesione è firmata digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 codice dell'Amministrazione Digitale e ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della L. 241/90 e s.m.i.

.....

Prof. ssa Giovanna Iannantuoni
Presidente CRUI

.....

Nome e Cognome del Firmatario
Inserire carica
Inserire denominazione dell'Ente

CONTRATTO
PER L'ACCESSO ALLA FORNITURA TRIENNALE DI SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI
DI OPENAI –PER LE UNIVERSITÀ ITALIANE

CIG [B63A338AAD]

TRA

CRUI, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazza Rondanini 48, C.F. 97476030586 in persona dell'attuale Presidente, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni,

E

- OpenAI Ireland Limited, sede legale in Dublino, Irlanda, Via 1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, D01 YC43,

iscritta al Registro delle Imprese di Dublino, Irlanda_ al n. 737350, P. IVA 4143435AH, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Emma Redmond

(nel seguito per brevità anche "Fornitore");

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore").

PREMESSO

- a) che la CRUI è l'Associazione delle Università statali e non statali riconosciute, nonché degli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti, generalmente indicati nel loro insieme come "istituzioni universitarie";
- b) che alla CRUI aderiscono 85 istituzioni universitarie come sopra definite;
- c) che nel prosieguo del presente atto, così come nei documenti Disciplinare di Gara, Condizioni di Gara, Capitolato tecnico, e in tutti gli altri documenti relativi alla gara, le istituzioni universitarie aderenti alla CRUI vengono indicati come "Università";
- d) che le Accademie, gli Enti di ricerca e le Aziende Ospedaliere Universitarie, , pur non essendo associati alla CRUI, conservano comunque un interesse concreto ed attuale ad aderire al presente contratto in funzione della necessità di acquisire gli stessi diritti ottenuti dalle Università per assicurare livelli di servizio adeguati;
- e) che l'insieme delle istituzioni di cui ai precedenti punti b), d), d'ora in avanti "Enti eleggibili" ai fini del presente contratto, sono indicate al seguente link pubblico <https://ict.crui.it/community/>
- f) che recentemente la CRUI e OpenAI hanno trovato un comune interesse a definire un contratto unico nazionale per l'intero sistema universitario nazionale;
- g) che le singole Università, pur trovando di interesse la soluzione che la CRUI sottoscriva un unico contratto nazionale, conservano la piena autonomia di aderire o meno al contratto stesso;
- h) che la stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo CRUI, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi;
- i) che la CRUI, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e a seguito della Delibera a contrarre della Giunta della CRUI del 24 Marzo 2025, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del fornitore per l'affidamento della fornitura di soluzioni software e servizi di OpenAI per il Sistema Universitario e della ricerca attraverso una procedura negoziata (CIG B63A338AAD);

- j) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da CRUI e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto del presente Contratto ed eseguire le richieste di fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- k) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dalla documentazione della procedura, e i Business Terms, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- m) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per la CRUI nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto le condizioni generali di quanto definito dai singoli Enti Eleggibili aderenti attraverso la richiesta inoltrata tramite la piattaforma web appositamente predisposta;
- n) il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, quanto indicato nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d'Oneri, l'Offerta economica del Fornitore, i Business Terms, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- a) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- b) Enti Eleggibili: tutte le Università e gli Enti che utilizzano il Contratto nel periodo della sua validità ed efficacia, che hanno sottoscritto l'accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici, i cui riferimenti sono reperibili al link: <https://ict.cruai.it/community/>;
- c) Prodotti: sono le soluzioni software e i servizi connessi esposti nell'Offerta prodotta da OpenAI;
- d) Business Terms: il documento del Fornitore che contiene i termini applicabili alla fornitura dei servizi di cui al presente Contratto, reperibile al link: <https://openai.com/policies/business-terms/>.

2. Le espressioni riportate nei documenti che compongono e che sono parte integrante del presente atto, e nelle Condizioni Generali o nei Business Terms hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Documenti e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali, o dei Business Terms disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato:

a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati compreso, ove applicabile, il D.P.C.M. n. 452/97;

b) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali o nei Business Terms, prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto, fatta salva la norma sulla legge applicabile ai Business Terms che rimarrà applicabile per quanto riguarda specificamente ai termini contenuti nei Business Terms nonostante eventuali contrasti con il presente Contratto.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, CRUI, le Università interessate e gli Enti Eleggibili da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

4. Si precisa inoltre che tutta la documentazione inerente al procedimento amministrativo, compresa la lettera di invito, l'offerta economica e i Business Terms, fanno parte integrante del contratto.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura triennale, da parte del Fornitore e in favore di CRUI per conto delle singole Università ed Enti Eleggibili, che hanno sottoscritto l'accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici, i cui riferimenti sono reperibili al link: <https://ict.cruai.it/community/>.

2. Con la stipula del Contratto e dei relativi Ordinativi il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della CRUI a eseguire le prestazioni così come richiesto e nella misura richiesta dalla CRUI per conto degli Enti Eleggibili aderenti. Le parti concordano che l'Ordinativo iniziale minimo sarà di 20.000 licenze per ChatGPT EDU e che il Fornitore non sarà obbligato ad eseguire le prestazioni di cui al presente Contratto qualora tale Ordinativo non venga inviato. Resta inteso che CRUI non è in alcun caso obbligato ad inviare Ordinativi, e il Fornitore non è in alcun caso obbligato ad accettare Ordinativi.

Le Parti concordano inoltre che:

- eventuali futuri Ordinativi per conto di singoli Enti Eleggibili sono soggetti ad un minimo di 50 licenze e che OpenAI ha facoltà di ridurre tale minimo durante la vigenza del Contratto tramite notifica per iscritto;
- eventuali futuri Ordinativi per conto di molteplici Enti Eleggibili potranno essere inviati dalla CRUI quattro volte l'anno;

3. In ogni caso, le predette forniture di licenze e i servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nei suoi documenti.

4. La CRUI si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, con le modalità previste dall'art. 120 comma 9 del Codice.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, il presente Contratto ha una durata di n. 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto".

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE E GARANZIA

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali e nei Business Terms, a:
 - a) garantire che le soluzioni software e i servizi connessi, forniti ai sensi del Contratto abbiano le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di Gara e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione delle richieste;
 - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Contratto e negli Allegati;
2. Il Fornitore dichiara che le condizioni commerciali, economiche e prestazionali proposte nel presente contratto risultano essere, al momento dell'entrata in vigore del presente contratto, le migliori condizioni che possono essere applicate dal Fornitore agli Enti aderenti.
3. Qualora la CRUI venisse a conoscenza di qualsiasi accordo o contratto stipulato successivamente all'entrata in vigore del presente contratto tra il Fornitore e qualcuno degli Enti che partecipano all'Area ICT, ma che non aderiscano al presente contratto, che sia più vantaggioso in termini di prezzo e di condizioni per l'accesso ai servizi oggetto del presente contratto, il Fornitore applicherà le medesime condizioni di prezzo e di servizio al presente contratto.
4. Il Fornitore informerà CRUI, ove consentito dalle proprie policy e/o dagli accordi di riservatezza in essere con gli Enti aderenti, della stipula di accordi o contratti aventi il medesimo oggetto del presente con gli Enti aderenti allo stesso.

ARTICOLO 7

CONSEGNA E VERIFICHE

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio a garantire l'esecuzione dei servizi e a supportare le singole Università e gli Enti Eleggibili, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nei successivi commi e nella documentazione di gara.
2. Fermo restando quanto previsto nella documentazione di gara, l'attivazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere necessario all'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, da completarsi da parte delle Università e gli Enti Eleggibili con l'accesso ai prodotti richiesti.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo, il Fornitore dovrà evadere la richiesta entro e non oltre il termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Ordinativo. Tuttavia, alla luce delle complessità amministrative dovute alla molteplicità di account separati da implementare per ciascun Ente Eleggibile, le parti riconoscono e accettano che in alcuni casi tale termine potrà essere ragionevolmente prorogato. Ai fini dell'evasione delle richieste, CRUI dovrà fornire al Fornitore almeno i seguenti dettagli per ogni Ente Eleggibile che intende procedere ad un ordine: Indirizzo di spedizione (Shipping Address), Responsabile IT (IT Workspace Owner), Responsabile Amministrativo (Project Owner), e numero di licenze.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto ad erogare servizi di formazione e supporto in conformità e con le caratteristiche stabilite nella documentazione di gara, nonché un servizio di assistenza secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto il numero telefonico e l'indirizzo e-mail dedicati al servizio di "Customer Care".

A ciascuna richiesta di intervento verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato alla CRUI e/o alle Università e gli Enti Eleggibili richiedenti l'intervento, unitamente alla data ed ora di registrazione.

ARTICOLO 9

COMPLIANCE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, inclusi il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), le disposizioni nazionali di attuazione e qualsiasi ulteriore normativa vigente in materia. Il presente articolo disciplina gli obblighi di OpenAI, della CRUI e delle Università ed Enti aderenti all’Area ICT della CRUI, in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito della fornitura di soluzioni software e servizi di OpenAI oggetto del presente contratto.
2. OpenAI nella fornitura di soluzioni software e servizi oggetto del presente contratto agisce come Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
3. Le Università e gli Enti aderenti al presente contratto CRUI/OpenAI sono Titolari del trattamento.
4. La CRUI stipula il contratto in qualità di Stazione appaltante per le Università e gli Enti aderenti all’Area ICT della CRUI, mantenendo il ruolo di coordinamento nella gestione del rapporto con OpenAI. La CRUI non è Titolare del trattamento, ma assicura che le Università e gli Enti aderenti al contratto ricevano informazioni adeguate sulle modalità di trattamento previste nel contratto e nel Data Processing Agreement (DPA) che, ancorché non materialmente, è da considerarsi allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante.
5. OpenAI potrà agire come Titolare autonomo qualora tratti dati personali per finalità diverse da quelle definite nel presente contratto, previa comunicazione scritta ai Titolari del trattamento.
6. Il trattamento dei dati personali da parte di OpenAI è disciplinato dal Data Processing Agreement disponibile al seguente link: <https://openai.com/policies/data-processing-addendum/>.. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto e quelle del DPA, prevarranno le disposizioni che garantiscono un livello di protezione più elevato per gli interessati, nel rispetto del GDPR e delle normative applicabili.
7. OpenAI si impegna a:
 - a) trattare i dati personali esclusivamente per l’esecuzione del contratto, in conformità al DPA e alle previsioni del presente contratto;
 - b) adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati, conformemente all’art. 32 del GDPR;
 - c) garantire che il personale autorizzato al trattamento abbia ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sia vincolato da obblighi di riservatezza;
 - d) notificare senza ingiustificato ritardo alla CRUI e alle Università ed Enti aderenti al contratto (Titolari) qualsiasi violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (data breach);
 - e) collaborare con le Università e gli Enti aderenti al contratto (Titolari del trattamento) per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Capo III del GDPR;
 - f) non trasferire dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza le “garanzie adeguate” previste dal GDPR.
8. Le Università e gli Enti aderenti al contratto CRUI/OpenAI, in quanto Titolari del trattamento, si impegnano a:
 - a) procedere autonomamente all’esecuzione formale del DPA con OpenAI, mediante la funzione: “Execute Data Processing Agreement”, disponibile al termine del documento riportato al seguente link: <https://openai.com/policies/data-processing-addendum/>.
 - b) informare adeguatamente gli interessati (studenti, docenti, personale) circa le finalità e modalità del trattamento dei loro dati personali nell’utilizzo di quanto oggetto del presente contratto;
 - c) assicurarsi che i dati personali trattati siano pertinenti e aggiornati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati;

- d) verificare che l'utilizzo delle soluzioni software e dei servizi di OpenAI avvenga nel rispetto delle normative vigenti con particolare attenzione alla sicurezza dei dati trattati
9. La CRUI, in qualità di Stazione appaltante, pur non essendo Titolare del trattamento si impegna a:
- a) coordinare la gestione degli obblighi di protezione dei dati personali tra OpenAI e Università ed Enti aderenti al presente contratto (Titolari);
 - b) comunicare tempestivamente a OpenAI eventuali richieste di Università ed Enti aderenti al presente contratto (Titolari) relative al trattamento di dati personali.
10. OpenAI potrà avvalersi di sub-responsabili (Sub-processors) per il trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto nel DPA allegato al presente contratto. L'elenco aggiornato dei Sub-processors è disponibile al seguente link: <https://openai.com/policies/sub-processor-list/>. OpenAI garantirà che ogni Sub-processor offra garanzie adeguate alla protezione dei dati e sia vincolato da obblighi contrattuali equivalenti a quelli previsti nel presente articolo.
11. Al termine del contratto o su richiesta della CRUI e/o delle Università ed Enti aderenti al presente contratto (Titolari), OpenAI dovrà cancellare o restituire tutti i dati personali trattati per conto dei Titolari, salvo l'eventuale conservazione necessaria per adempiere a obblighi di legge, in conformità a quanto previsto nel DPA di OpenAI.
12. La CRUI e le Università e gli Enti aderenti al presente contratto avranno il diritto di verificare la conformità di OpenAI agli obblighi di protezione dei dati personali mediante audit o richieste di informazioni documentate nei limiti e in conformità a quanto previsto nel DPA. OpenAI si impegna a collaborare e a fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità al GDPR.
13. OpenAI sarà responsabile per qualsiasi violazione della normativa sulla protezione dei dati derivante da un trattamento illecito o non conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
14. Le Università e gli Enti aderenti al presente contratto saranno responsabili per violazioni derivanti da negligenza, omissioni o uso improprio di quanto oggetto del presente contratto.
15. Il presente articolo potrà essere aggiornato per garantire la conformità a modifiche normative, decisioni delle autorità di controllo o aggiornamenti contrattuali relativi al DPA di OpenAI.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi, comprensivi di ogni attività contrattuale, dovuti al Fornitore da CRUI per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo sono determinati applicando la percentuale di sconto - offerta in gara - al prezzo unitario delle singole voci del listino riportato nella documentazione di gara, da riportare in fattura.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità previste dalla documentazione di gara e saranno corrisposti da CRUI entro 60 giorni dalla data della fattura e dalla consegna dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 7 delle Condizioni generali, e accreditati, a spese di CRUI, sul conto corrente : 40630283502941957 **(Allegato: Dichiarazione di tracciabilità)**
3. In caso di ritardo, da parte di CRUI, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori come previsto nelle Condizioni Generali.
- Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere alla CRUI e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 11

PENALI

Per l'applicazione delle eventuali penali, si applica l'art. 126 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. e la misura delle stesse viene determinata nello 0,5 per mille giornaliero.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. La Stazione appaltante ha concesso al Fornitore l'esonero dalla prestazione della garanzia secondo quanto previsto all'art. 117 co. 14, subordinandolo ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione, stante la particolare natura di quanto in oggetto e lo specifico utilizzo a cui è destinato, che ne comporta l'acquisto direttamente dal produttore.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che la CRUI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Fornitore, per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o il Contratto, qualora la mancata attivazione del Customer Care si protragga di oltre n. 20 (venti) giorni dalla Data di Attivazione del Contratto.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto o delle singole Forniture, saranno oggetto, da parte della CRUI, di segnalazione all'ANAC nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 36/2023.

3. Si applica l'articolo 13 delle condizioni generali.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Generale per l'esecuzione del presente Contratto, per parte del Fornitore, è al sig.ra Jayna Devani, che è anche il referente responsabile nei confronti delle Università, degli Enti Eleggibili e della CRUI; egli avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto e gli Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto, al suo Allegato e ai documenti che costituiscono parte integrante del presente contratto, non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte della CRUI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali altri accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. La natura delle prestazioni oggetto del presente appalto, come descritto negli articoli che precedono, non consente l'applicazione dell'articolo 125 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

4. Il presente contratto è stipulato con gli effetti dell'articolo 90 del D. Lgs. 159/2011. In assenza di requisiti o nelle situazioni indicate all'art. 92 comma 3 codice antimafia si procederà alla risoluzione del contratto.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento al presente Contratto:

Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore e Garanzia); Articolo 7 (Consegna e verifiche); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Compliance in materia di protezione dei dati personali); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate al presente Contratto:

Articolo 3 (Utilizzazione del Contratto e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 ((Importi dovuti e fatturazione); Articolo 10 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione di penali); Articolo 11 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 19 (Trattamento dei dati personali); Articolo 20 (Foro competente)

CRUI

Firmato digitalmente da: Giovanna Iannantuoni
Luogo: ROMA - Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane
Data: 16/07/2025 16:51:44

IL FORNITORE

Emma Redmond



Member of Legal Staff

7/16/2025

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse.

ALLEGATO AL CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI

Contratto per la fornitura di soluzioni software e servizi di OpenAI per il Sistema Universitario e della ricerca.

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Contratto hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Enti Eleggibili:** tutte le Università e gli Enti che utilizzano il Contratto nel periodo della sua validità ed efficacia, che hanno sottoscritto l'accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici, i cui riferimenti sono reperibili al link: <https://ict.crui.it/community/>;
- b) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale gli Enti Eleggibili possono aderire tramite CRUI al Contratto, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- c) **Contratto:** il Contratto stipulato tra la CRUI e il Fornitore, al quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i documenti che costituiscono parte integrante del Contratto, nonché i documenti ivi richiamati, compresi i Business Terms;
- d) **Fornitore:** l'impresa risultata aggiudicataria, che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- e) **Ordinativo:** la formalizzazione anche elettronica, comprensiva degli eventuali allegati, con la quale le Parti e con le modalità di seguito previste, manifestano la volontà di utilizzare il Contratto, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- f) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- g) **Parte:** CRUI o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

ARTICOLO 2 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

- 1. Fermo restando quanto previsto nel Contratto, quest'ultimo è regolato in via graduata:
 - a) dal Contratto, dal suo Allegato, dai Business Terms e dai documenti che costituiscono parte integrante del Contratto, che sono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
 - b) dalla legge applicabile;
- 2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ARTICOLO 3 UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

- 1. Il Contratto è efficace e può essere utilizzato dalla CRUI a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso.
- 2. Il contratto prenderà avvio dalla data della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre 6 mesi dalla data di stipula.
- 3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, le parti si riservano di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del Contratto da parte di CRUI nulla potrà essere

preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della sottoscrizione degli Ordinativi inoltrati dalla CRUI.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto ha la durata di 36 mesi.
2. Per gli Enti eleggibili che dovessero aderire al Contratto successivamente alla sua data di inizio, ovvero per quelle richieste di sottoscrizioni che dovessero pervenire alla CRUI successivamente a tale data, saranno attivate al momento effettivo dell'adesione e avranno la durata delle sottoscrizioni prescelte.
3. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto del Contratto stesso, fatto salvo il pagamento degli importi dovuti per le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto stesso, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel suo Allegato e nei documenti che costituiscono parte integrante del Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto, nel suo Allegato, nei Business Terms e nei documenti che costituiscono parte integrante del Contratto; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, nel suo Allegato, nei Business Terms e nei documenti che costituiscono parte integrante del Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti degli Enti Eleggibili aderenti e/o della CRUI, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti secondo quanto specificato nel Contratto, nel suo Allegato, nei Business Terms e nei documenti che costituiscono parte integrante del Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire agli Enti Eleggibili aderenti ed alla CRUI, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dagli Enti Eleggibili aderenti o dalla CRUI, per quanto di rispettiva ragione;

f) comunicare tempestivamente alla CRUI, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Università e gli Enti Eleggibili aderenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Università e gli Enti Eleggibili stessi; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Università e degli Enti Eleggibili aderenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Università stesse e dagli Enti Eleggibili e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Università e degli Enti Eleggibili aderenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Università e gli Enti Eleggibili aderenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Università e gli Enti Eleggibili aderenti ed alla CRUI, per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga a:

(a) dare immediata comunicazione alla CRUI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto e ai singoli Ordinativi;

(b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi emessi da CRUI.

10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla CRUI ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla CRUI entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

11. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Università e gli Enti Eleggibili interessati.

12. I servizi e/o le forniture oggetto del Contratto e dei singoli Ordinativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto la CRUI può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili alle proprie operazioni nel paese di stabilimento e, qualora personale del Fornitore intervenga in Italia, le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro italiane.

ARTICOLO 7

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Gli importi vengono determinati in base ad un listino prezzi di riferimento in euro e fissati per tutta la durata contrattuale. Il cambio Eur/DOL viene determinato sulla base di quello rilevato in data 7 luglio 2025, sul Bloomberg's spot rate (<https://www.bloomberg.com/markets/currencies>), pari a 1 EUR = 1.17 USD.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 120, D. Lgs. n. 36/2023 ove applicabile per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel Contratto.

6. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed al singolo Ordinativo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla CRUI nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.

Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla CRUI sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalla CRUI nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per consentire alla CRUI di ottemperare alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i, il Fornitore dovrà fornire, per ciascuna fattura ricevuta, un'apposita attestazione comprovante l'avvenuto adempimento.

7. Rimane inteso che la CRUI prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto negli artt. 2, comma 1 lett. e), e 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla CRUI, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la Fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei singoli Ordinativi, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo e nei Business Terms.

11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla CRUI.

12. Qualora, nell'ambito delle prestazioni di cui al presente Contratto, un Ente aderente dichiarasse esplicitamente di godere dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ovvero fosse soggetto ad un diverso regime fiscale ai sensi della normativa vigente (per tutto o per una singola parte di ciascun ordinativo), il Fornitore emetterà direttamente la fattura nei confronti dell'Ente previa comunicazione da parte della CRUI.

13. Qualora, nell'ambito delle prestazioni previste dal Contratto in argomento, un Ente aderente richiedesse anche uno o più corsi finalizzati a formazione, aggiornamento, riqualificazione e

riconversione del personale, il Fornitore emetterà direttamente la fattura corrispondente nei confronti dell'Ente unicamente per questa voce. Prima dell'emissione della fattura, il Fornitore dovrà contattare il referente amministrativo dell'Ente onde verificare se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'esenzione ai sensi dell'art. 14 co. 10 della LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

14. Le Parti riconoscono e accettano che il presente Contratto è stipulato con OpenAI Ireland e sede legale in "1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Ireland"; tuttavia, le fatture relative ai servizi forniti potranno essere emesse anche da OpenAI L.L.C. (società consociata). Gli obblighi fiscali applicabili relativi ai servizi forniti ai sensi del presente Contratto si limitano all'obbligo di OpenAI di fatturare, addebitare e versare l'IVA, over richiesto, in conformità alla normativa vigente.

15. Con riferimento al regime dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al contratto, che ricade nell'ambito di applicazione del commercio elettronico, non si applica il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) in quanto CRUI non è iscritta nel registro delle imprese e non è in possesso di partita IVA. Come previsto dalla normativa vigente, le Parti riconoscono e accettano che il luogo di imposizione delle prestazioni di e-commerce venga identificato nel Paese dove risiede la Stazione Appaltante (cliente), indipendentemente dalla sede di stabilimento del Fornitore.

16. Le Parti concordano che gli importi totali delle fatture emesse dal Fornitore saranno comprensivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) secondo l'aliquota vigente in Italia (attualmente pari al 22% del totale imponibile). L'importo dell'IVA sarà corrisposto da CRUI e il Fornitore verserà l'IVA ai sensi della normativa applicabile.

ARTICOLO 8

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 18, comma 10. All.I.4 D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 9

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato UE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di CRUI di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 10
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO
E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla CRUI.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di CRUI, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla CRUI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CRUI a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La CRUI potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e al Contratto od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ARTICOLO 11
CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE

Non applicabile ai sensi dell'Articolo 12 del Contratto.

ARTICOLO 12
RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e degli Ordinativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CRUI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle singole Università agli Enti Eleggibili e/o alla CRUI.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore (articolo 10 del contratto) anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 30 (trenta) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla CRUI, per porre fine all'inadempimento, la medesima CRUI ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'eventuale danno.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 122 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 nonché nelle presenti Condizioni generali e nel Contratto e nei Business Terms, si conviene che, in ogni caso, la CRUI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli contratti attuativi e/o il Contratto nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali;

3. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore, quest'ultimo si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle singole Università e gli Enti Eleggibili, alle medesime condizioni previste dal Contratto e dagli Ordinativi.

4. La CRUI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 14

RECESSO

Si applica l'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo il pagamento dei corrispettivi dovuti ai sensi degli eventuali Ordinativi ancora in vigore, per tutto il termine previsto da tali Ordinativi.

ARTICOLO 15

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni tanto del Fornitore stesso quanto delle Università e gli Enti Eleggibili aderenti e/o della CRUI e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, salvo in caso di cessione a società affiliate del Fornitore o in conseguenza di operazioni societarie. Le presenti disposizioni si intendono, in ogni caso, soggette alla normativa vigente.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la CRUI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 17

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali e nel Contratto, si conviene che la CRUI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Università italiane e gli Enti Eleggibili, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la CRUI avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della CRUI al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 18

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la CRUI e le singole Università e gli Enti Eleggibili dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di singole Università, Enti Eleggibili e/o della CRUI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, le Università, gli Enti Eleggibili e/o la CRUI sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Università e gli Enti Eleggibili aderenti e/o della CRUI, queste, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 19



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le informazioni e i dati personali acquisiti e trattati in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.
2. I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati esternamente a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dai soggetti autorizzati al trattamento ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni e altri responsabili del trattamento dei dati qualora il Fornitore si avvalga di tali responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
3. È garantito all'interessato l'esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, ove applicabile.
4. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 20 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 21 RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è il dott. Guido Sperduti.

Il Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 è Jürgen Ambrosi.

ARTICOLO 22 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la CRUI, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

CRUI Offerta Economica

ChatGPT Edu License Rate Card

*Institution-specific minimum of **50 licenses** or **10% of faculty/staff population**. The discounts take into account the additional discount given in lieu of the cauzione.*

Bloomberg FX rate as of 7/7/2025: 1 EUR = 1.17 USD		
Aggregate Volume Tiers	CRUI Discounted Per-User Per-Month Price (USD)	CRUI Discounted Per-User Per-Month Price (EUR)
20,000 (min)	\$13.00	€11.11
20,001 - 40,000	\$8.25	€7.05
40,001 - 70,000	\$8.00	€6.84
70,001 - 200,000	\$7.50	€6.41

Signed:



Emma Redmond

Member of Legal Staff

7/16/2025

Electronic Record of Contracts

This document was generated as a record of certain contracts created, accepted and stored electronically.



Summary of Contracts

This document contains the following contracts.

Title	ID
Pricing Agreement (Fondazione CRUI and OpenAI)	47b78f07-c008-4bd1-8630-a32188a3512d

Contract signed by:

Emma Redmond		Signer ID:	f1a8d492-c557-42bf-a180-6969a336f92c
		Email:	emmar@openai.com
Date / Time:	Jul 16, 2025 at 6:55 AM EDT		
IP Address:	77.75.96.50		
User Agent:	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36		

CRUI and OpenAI: Offerta Economica

OpenAI Services Provided	1
ChatGPT Edu licensing model	1
OpenAI API Platform	2
Economic Offer	2
Bespoke Legal & Contracting Terms	3
Further detail on training & support	4
Measuring Return on Investment	5
Appendix	5
OpenAI's Education Success Stories	5
Competitive Differentiators	6

OpenAI Services Provided

OpenAI provides access to ChatGPT Edu licenses, API services, and additional training & support:

ChatGPT Edu licensing model

- **Data Privacy & Security:** ChatGPT Edu data is not used for training or improvements to OpenAI's models. ChatGPT ensures GDPR compliance, robust security controls through several layers of data protection and protection against copyright issues. For full information on privacy, visit our [Privacy Page](#) and [Trust Portal](#).
- **Analytics & IT Admin Controls:** ChatGPT offers comprehensive administrative controls for IT admins. These include a robust Admin Console for managing sharing and group permissions, version control, and user management. It supports SAML SSO for secure single sign-on, domain verification, and compliance with GDPR and SOC 2 standards. Admins can set data retention policies, access compliance logs, and manage GPT sharing and custom actions within the workspace. Role-based access control is provided with distinct roles (Member, Admin, Owner), and Insights & Analytics dashboard + reporting offers insights into user behaviour. Additionally, all data is encrypted, and strong network security measures are in place to ensure privacy and protection.
- **Functionality and Customisation:** Organisations adopting ChatGPT Edu at a broader scale achieve high utilisation rates quickly and the network effects result in faster return on

investment in the form of productivity gains. CRUI members will have access to the most performant version of ChatGPT (2x faster speed, 4x larger context window, access to GPT-4o and o1 reasoning models), full capabilities including unlimited access to DALL-E Image Creation, Voice, Data Analysis, Web Browsing, and sharing x20 512MB files in custom GPTs; and an integrated multimodal format (Advanced Voice, o1, Canvas).

- **Support, Enablement and access to OpenAI expertise:** Comprehensive training and support is offered on ChatGPT Edu, including aligning on a strategic, operational and governance model, and providing user enablement and technical support. Training includes sessions for champions and end users, focusing on prompt engineering, workflow integration, and live demos of custom GPT and ChatGPT features. Pilot support includes continuous assistance through executive reviews, internal student and faculty hackathons, and opportunities to share product feedback to input into the roadmap.

OpenAI API Platform

- **OpenAI's Enterprise API** to build personalised applications and educational tools (e.g. student feedback assistants) using cutting-edge frontier models and functions, as well as integrating into centralised learning management systems and the full tech stack. The Enterprise API ensures high performance, uptime SLAs, scalable infrastructure, and dedicated enterprise support, as demonstrated by successful integrations with Khanmigo, Duolingo, Grammarly, and others. This aligns with Estonia's aim of enhancing personalised learning and achieving measurable educational outcomes.

Economic Offer

*Includes student volumes up to 500,000 users & greater volume discounts. Institution-specific minimum of **50 licenses** or **10% of faculty/staff population**. The discounts take into account the additional discount given in lieu of the cauzione.*

Bloomberg FX rate as of 7/7/2025: 1 EUR = 1.17 USD				
Aggregate Volume Tiers (simplified)	OpenAI License Price that we've anchored at	Discount (%)	CRUI Discounted Per-User Per-Month Price (USD)	CRUI Discounted Per-User Per-Month Price (EUR)
20,000 (min)	\$25	52%	\$13.00	€11.11
20,001 - 40,000	\$25	67%	\$8.25	€7.05
40,001 - 70,000	\$25	68%	\$8.00	€6.84
70,001 - 200,000	\$25	70%	\$7.50	€6.41

Bespoke Legal & Contracting Terms

- CRUI member institutions have 35 days to take advantage of the offer. OpenAI can only start preparing the Order Form once we reach the 20,000 license minimum.
- CRUI can make a bank transfer in EUR for the payment of ChatGPT Edu services, using a pre-agreed exchange rate as specified above. The exchange rate can only be renegotiated if it varies by 25% or more. OpenAI's invoice must be in USD.
- 3-year agreement, paid annually via bank transfer
- Net 60 payment terms
- OpenAI will adjust the CRUI price annually (not retroactively) based on the volume reached on the anniversary date for a multi-year contract of up to 3 years. The discounted price only applies to the incremental seats. We can adjust the pricing tiers annually.
 - At the anniversary of each year, we look at the aggregate volume across all the different universities, we sum that, and then apply the discount in the corresponding tier, through signing a new Order Form. Because users across universities sit in separate ChatGPT Edu workspaces, the only way to apply the discount benefitting all universities is to sign the next Order Form
- The Economic Offer table above applies in 3 ways;
 - For new universities added during the term, if they meet the higher discounted tiers, they contract at the lower pricing
 - For existing universities that need additional seats but at a different tier (as long as the tiers are met), they can choose to rip and replace at the new tier pricing
 - Lastly, at the anniversary of year 2 and 3, we will review seats across all workspaces and if the higher tiers are met, rip and replace to move to the higher tier and new pricing
- CRUI will sign the Order Form and act as the billing entity, whilst the shipping entity will be each member institution
- Any subsequent orders are governed by the terms of the agreement. The date on the first Order Form with OpenAI begins the clock for the 3-year term. Billing is annual on a yearly basis.
- In the event of reaching the minimum license amount of 20,000, we can change the minimum to the higher of 50 licenses or 10% of total faculty/staff population per contract. This also depends on the true-up process.
- We can drop the minimum on subsequent orders from 250 to 50 licenses. We can agree to add licenses in 4 annual gates, on a date pre-agreed between us. The end date for new contracts will be co-termed. CRUI will receive a single Order Form and single Invoice

Further detail on training & support

CRUI agrees to partner with OpenAI to co-ordinate the delivery of comprehensive training and support, aimed at achieving high adoption metrics and meaningfully changing teaching & learning, research and operations. Suggested programme (not finalised) to share with CRUI members:

Timeline	Ignite Phase	Objective	Suggested Initiatives
Phase 1	Executive Vision	Establish trust and clear direction among member institution leadership to drive coordinated adoption and set us up for success.	• Executive Vision planning for AI rollout • Understand clear success metrics
Phase 1 - 3	Project Management & Robust Onboarding Infrastructure	Streamline technical deployment and communication	• OpenAI Edu Resources provided • Technical Readiness assessment • Project Management set up and assessment
Phase 6 - 12	Scalable Engagement Programs by Role	Equip faculty, students, and staff with high-value use cases and tools to scale adoption and usage.	• Train the trainer, Champion Roundtables, Community initiatives • CRUI members drive measurement and success metrics
Phase 12 - 36	Continuous Engagement and Support to support growth	Supporting growth for equitable adoption across all member institutions	• Dynamic Analytics and Interventions • Recognition and Incentives • Feedback Loops

Measuring Return on Investment

Success criteria may include both quantitative metrics and qualitative assessments. CRUI will provide their ideal success criteria with input from OpenAI, tied to the challenges faced today. As a starting point, we have shared a few ideas below:

Category	Description	Measured by
----------	-------------	-------------

Productivity & Quality Improvements	The time saved in completing tasks, the increase in the number of tasks, and the quality of work completed within a given time frame	Survey responses
Adoption/Usage	Adoption: the percentage of employees who used the product	OpenAI to provide reporting alongside Analytics Dashboard
	Engagement: the frequency of usage among employees.	OpenAI to provide reporting alongside Analytics Dashboard
Support	Evaluation of support quality through user feedback	Survey responses (see below for questions)
Overall Satisfaction	How disappointed users would be if they could no longer use ChatGPT Edu	Survey responses (see below for questions)
Learning and Behaviour	Evaluation of learning and behavioural shifts after AI integration in workflows	Survey responses (see below for questions)
Additional (EDU-specific)	AI literacy, student satisfaction, enhanced learning outcomes, assignment quality, improvement in student engagement	TBC

Appendix

OpenAI's Education Success Stories

Our early adopters of ChatGPT Edu are geographically diverse and include many of the world's top universities and business schools, such as [ESCP](#), [Wharton](#), [UCLA](#), HBS, Columbia Business School, [Oxford Said](#), Cambridge Judge, University of Pisa, [Arizona State University](#), Max-Planck, and others.

92% of the Fortune 500 already use OpenAI in their business. Industry customers on ChatGPT Enterprise include [Moderna](#), who are using custom GPTs collaboratively across their Legal, R&D and IT teams, powering use cases such as shortening the Phase 2 drug approval process from 37 to 7 days; and [Klarna](#), using ChatGPT to assist with use cases from building software to streamlining customer service. Other partnerships include nonprofit organisations, educational institutions, and public sector groups, such as [Digital Green](#), [Be My Eyes](#) and the [Government of Iceland](#).

Competitive Differentiators

Model benchmarks

OpenAI's 4o and o1 models are currently the most intelligent in the world. Whilst there are limits to the efficacy of LLM leaderboards, we would encourage you to review the LMYS Chatbot leaderboard [here](#), a third-party / democratic evaluation of language models, where GPT-4o mini takes 1st place.

Strategic Differentiation

Rolling out AI tooling across your organisation isn't just about technology - there is a huge people and change management element to this, and this is where you will see the biggest difference in terms of working with OpenAI vs competitors. Tools like CoPilot have their uses but it's unlikely you will drive real academic transformation with a more powerful version of Microsoft Word or Google Workspace. These offer AI features inside legacy software, as opposed to democratising access to AI and empowering people to build, share and solve their own problems via ChatGPT and custom GPTs.

We are committed to helping you launch and will work with you on your structured rollout plan, training material, impact surveys, as well as providing insights into usage and adoption. Any adoption AI will be tied back to your broader strategic goals and student-centred outcomes, provide education (participating in existing university AI initiatives, sharing our social good and [trust & safety](#) work); community building (amplifying voices of leadership, faculty and researchers driving positive and high-impact use cases).